



CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello

Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Data 23/02/2010

NUMERO 42

Copia

OGGETTO: Costituzione in giudizio innanzi al T.A.R. Calabria- CZ- avverso ricorso intentato dalla Consuleco s.r.l. per l'annullamento, previa sospensiva della deliberazione G.C. n. 367/2009, della determinazione IV Sett. n.398/2009, del bando di gara prot 23502 e deliberazione G.C. 400/2009. Conferimento incarico legale.

PARERI PREVISTI DAL D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 Art.49.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: favorevole.

Bisignano, 23/02/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Angelo PELLEGRINO

PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE – SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.

Si attesta la copertura finanziaria (Art.153.c.5 D.lgs.267/2000-Art. 163 D.lgs. 267/2000).

Bisignano, 23/02/2010

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
F.to Rag. Francesco GUIDO

L'anno duemiladieci il giorno ventitrè del mese di febbraio alle ore 18.00, e nella sede del Comune, si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi di legge, ed, all'appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
BISIGNANO Umile- Sindaco	SI	RUSSO Franco-Assessore	SI
GALLO Antonio-Vice Sindaco	SI	VILARDI Arturo-Assessore	NO
ALGIERI Andrea-Assessore	NO	VOCATURO Franco-Assessore	NO
GRISPO Damiano- Assessore	SI	FALCONE Francesco-Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Angelo Pellegrino;

Assume la presidenza il Sindaco -Bisignano Umile - che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 18/2/2010 la CONSULECO s.r.l.,p.IVA 02235210792, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Vincenzo Morise, tramite gli avv. ti G. Rubino e S. De Santis , notificava a questo Comune ricorso innanzi al TAR Calabria -Cz-, ricorso acquisito al prot. dell'Ente al n. 3444 del 18/2/2010, "per l'annullamento, previa sospensiva a) della deliberazione della Giunta Comunale di Bisignano n. 367 del 2/12/2009 (pubblicata dal 4/12/ al 19/12/2009), avente ad oggetto" affidamento servizio per la gestione tecnico-operativa e la conduzione degli impianti di depurazione comunali. Approvazione capitolato speciale d'appalto, e direttiva affidamento servizio"; b) della conseguente determinazione del Responsabile del IV Settore n. 398 del 4/12/2009, avente ad oggetto "determinazione a contrattare per affidamento servizio per la gestione tecnico-operativa e la conduzione degli impianti di depurazione comunale mediante procedura aperta"; c) del bando di gara per procedura aperta prot. 23502, avente ad oggetto " affidamento servizio per la gestione tecnico-operativa e la conduzione degli impianti di depurazione comunale"; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale (ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria in favore della odierna contro interessata, mai conosciuto dalla ricorrente), e altresì d) della deliberazione di Giunta comunale n. 400 del 31/12/2009, notificata alla ricorrente, con nota prot. n. 48, il 4/1/2010, avente ad oggetto "proroga convenzione Consuleco approvata con delibera G.C. n. 41/2010".

CHE con nota prot 3715 del 22/2/2010 il responsabile del IV Settore nel trasmettere detto atto ha richiesto la costituzione in giudizio avverso il predetto atto.

ATTESO che, per quanto sopra rappresentato ed al fine di sostenere le proprie ragioni, si rende necessario per il Comune costituirsi in giudizio per impugnare e opporsi nelle forme e modi di legge al citato ricorso innanzi al T.A.R. Calabria;

RITENUTO dover a tal proposito nominare un legale di fiducia dell'Ente;

RITENUTO di conferire l'incarico di difensore del Comune all'Avv. Giuseppe Carratelli con studio legale in Cosenza- via Sabotino n.55 ;

CONSIDERATO che, anche secondo giurisprudenza, per quanto concerne gli impegni per liti, l'obbligo di indicare nelle deliberazioni degli Enti Locali che comportano una spesa, l'ammontare prevedibile di essa ed i mezzi per farvi fronte, non concerne le deliberazioni che, autorizzando liti attive o passive, prevedano l'incarico ad un difensore, e ciò sia per la non certa incidenza della spesa- tendenzialmente legata all'ipotesi della soccombenza- e la non prevedibilità del suo ammontare- che dipende dalla durata della controversia – sia perché, di regola, è presente nel bilancio degli Enti pubblici un apposito capitolo di bilancio relativo alle "spese di lite"; che pertanto l'impegno contabile definitivo non debba essere contestuale al conferimento dell'incarico di difesa in giudizio e che possano assumersi in esercizi successivi (quando l'obbligazione divenga certa e liquida), impegni integrativi della somma originariamente impegnata in via provvisoria ed approssimativa;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 nonché l'attestazione della copertura finanziaria ex art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000 espressi dal responsabile del I settore per come riportato sul frontespizio del presente atto;

Con Votazione favorevole unanimemente espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni sopra espresse in narrativa da intendersi qui riportate e trascritte

1) di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio in nome e per conto del Comune, nella causa di cui in premessa (ricorso innanzi al T.A.R. Calabria-CZ- della Consuleco s.r.l., acquisito al prot. dell'Ente n. 3444 del 18/2/2010) per la tutela delle ragioni di questo Ente;

- 2) di autorizzare il Sindaco pro tempore a conferire incarico per la resistenza in giudizio nella causa in premessa, all'Avv. Giuseppe Carratelli con studio legale in Cosenza- via Sabotino n.55;
- 3) di incaricare del legale patrocinio l'Avv. Giuseppe Carratelli con studio legale in Cosenza- via Sabotino n. 55 ,conferendo allo stesso ogni ampia facoltà,compresi i poteri di chiamare terzi in causa,di nominare sostituti,di transigere e conciliare,esigere e quietanzare; dichiarando di eleggere domicilio presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Carratelli con studio legale in Cosenza- via Sabotino n.55 ;
- 4) di prenotare, in dipendenza dell'incarico di cui al punto precedente, la somma al momento preventivata necessaria,a titolo di acconto per anticipo spese e onorari, quantificata complessivamente in € 1.000,00,impegnandola al cap. 1058 cod. 1.01.02.03 del bilancio 2010 in corso di formazione e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 163 del D.lgs. 267/2000, dando atto che competerà al responsabile di servizio di impegnare la relativa spesa e di adottare i conseguenti atti gestionali successivi al presente atto deliberativo;
- 5) di demandare al responsabile del servizio gli adempimenti gestionali di competenza conseguenti alla presente deliberazione;
- 6) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.lgs.267/2000;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto indicato nell'art. 134 comma 4 del D.lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Umile Bisignano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Angelo Pellegrino

Iniziata Pubblicazione il
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Angelo Pellegrino

E' copia conforme all'originale
BISIGNANO _____

Il Segretario Generale
Avv. Angelo Pellegrino